466/13

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1593/2010

CRON. N. 3081/2013
29-5-2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Angiola Maria Rosaria Sbordone — presidente

Dott. Laura Trogni — consigliere relatore

Dott. Monica Vitali — consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di n.1612/2010 – est. Giorgio Mariani discussa all'udienza collegiale del 18/04/2013

e promossa

DA

BASIGLIO S.N.C. DI ANNA SETTEMBRESE E ANTONELLA SETTEMBRESE, rappresentato e difeso da avv. GILARDONI LAURA RITA FLAVIA, ed elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 1 20122 MILANO

APPELLANTE

CONTRO

PERRONE SILVANA, rappresentato e difeso dagli avv. GINI GABRIELLA e FONTANA FORTUNATA MELISSA, ed elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 4 20122 MILANO

APPELLATO

Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Confermare in parte qua la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1612/2010, emessa e pubblicata in data 13.04.2010, non notificata, confermando il rigetto ivi effettuato dal Giudice di

Prime cure, relativamente alle pretese di parte ricorrente di condanna della resistente al risarcimento del danno biologico asseritamene patito;

Nel merito:

Accertare l'insussistenza di ogni diritto, ragione, pretesa e/o credito di parte appellata in conseguenza del licenziamento in suo danno irrogato dalla società appellante in data 12.02.2008, nonché, in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1612/2010, emessa e pubblicata in data 13.04.2010, non notificata,

Rigettare le domande tutte proposte dalla parte ricorrente in seno al ricorso ex art. 414 depositato avanti al Tribunale di Prime cure, sia in via principale che gradata, in quanto totalmente infondate in punto di fatto e di diritto, in funzione delle ragioni tutte esposte negli atti di causa, accertando e dichiarando la legittimità del licenziamento disciplinare operato dalla Basiglio s.n.c. in danno della sig.ra Silvana Perrone;

In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testimoni indicati.

Per l'appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così giudicare:

In via pregiudiziale e preliminare

Rigettare tutte le domande di parte appellante; Nel merito

rigettare le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di ammissione anche parziale della rinnovazione istruttoria, si chiede, sin da ora, l'ammissione alla prova contraria diretta e indiretta sui capitoli di controparte, nonché prova diretta sui seguenti capitoli di prova dedotti in primo grado con i testimoni indicati.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2010 Basiglio s.n.c ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano 1612/2010, pubblicata in data 13 aprile 2010, che ha accertato l'illegittimità del licenziamento intimato a Silvana Perrone e ha condannato la società a riassumere la lavoratrice o a risarcire il danno, quantificato in € 6.400,00, pari a quattro mensilità. Il Tribunale ha inoltre condannato la società a pagare € 3995,64 a titolo di trattamento economico per malattia.

Il Tribunale non ha ammesso la prova per testimoni dedotta dalle parti, ritenendo che, in ogni caso, i fatti addebitati con la lettera del 30 dicembre 2008 non integrassero un fattispecie giustificatrice del licenziamento ai sensi dell'art. 108 CCNL applicabile. Valutato dunque licenziamento come sproporzionato rispetto ai fatti, ne ha dichiarato la illegittimità e ha condannato la società a corrispondere a titolo di indennità risarcitoria ai sensi della legge 604 / 1966, quattro mensilità della retribuzione indicata dalla società.

Con il primo motivo d'appello la società censura la valutazione del primo giudice che, senza assumere la prova per testimoni richiesta dal datore di lavoro, ha ritenuto in sé discriminante il fatto che la lavoratrice avesse svolto una visita medica, nella stessa giornata in cui era stata trovata intenta, in periodo di malattia, a svolgere attività presso un'azienda concorrente; invece tale circostanza sarebbe, ad avviso dell'appellante, irrilevante ai fini della giustificatezza del licenziamento poiché la lavoratrice era stata comunque trovata intenta a lavorare durante il periodo di malattia e presso un esercizio commerciale di parrucchiera concorrente, con ciò integrando il suo comportamento un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Poiché i fatti sono comunque contestati dalla lavoratrice, che afferma di essersi trovata nel negozio in qualità di mera cliente, si chiede in ogni caso l'ammissione della prova testimoniale dedotta con la memoria di costituzione in giudizio di primo grado.

Ha invece ritenuta corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui l'art. 110 del C.C.N.L. non prevede espressamente decadenze.

Si è costituita l'appellata e ha resistito.

All'udienza del 18 aprile 2013, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

2. La sentenza appellata deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione.

Ai sensi dell'art. 110 C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende artigiane, settore artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetica: "*L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.*

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra potrà essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato".

Ritiene la Corte, diversamente dal primo giudice, che la norma contrattuale preveda il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le controdeduzioni quale termine entro quale debba essere esercitato, a pena di preclusione, il potere disciplinare del datore di lavoro. Questa interpretazione trova conferma nel comma 2, il quale prevede che il termine possa essere prorogato sino a 30 giorni soltanto se l'azienda ne dia *preventiva* comunicazione al lavoratore. L'onere di comunicare la proroga prima della scadenza del termine esclude che il termine di 15 giorni possa avere un carattere meramente indicativo, privo di qualsivoglia conseguenza di carattere sanzionatorio; il tal caso la norma sarebbe *inutiliter data*: non si vede come possa essere richiesta la proroga, previa comunicazione scritta prima della scadenza, di un termine che non sia previsto pena di ~~reclusione~~ preclusione di una certa attività.

Nel caso in esame, la lettera di contestazione, datata 30 dicembre 2008, è stata spedita il 2 gennaio 2009 e ricevuta il 3 gennaio (doc. 20 fasc.).

La lettera di giustificazione, datata 3 gennaio 2009, è stata spedita il 5 gennaio 2009 e ricevuta dall'azienda in data 13 gennaio 2009 (doc.21). Il licenziamento è stato intimato con lettera spedita in data 11 febbraio 2009 (doc. 33).

Quando la lettera di licenziamento è stata spedita, il termine di 15 giorni (decorrente dall'8 gennaio) era già decorso .

Né rileva la circostanza che nelle more la lavoratrice fosse assente per malattia. Come affermato ancora di recente dalla Corte di Cassazione: "*Lo stato di malattia del lavoratore, che non incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi sull'operatività delle causali di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, non impedisce*

l'intimazione del licenziamento ma incide solo, temporaneamente, sulla sua efficacia; di conseguenza lo stesso stato non può considerarsi incidente sull'operatività di una clausola del contratto collettivo che, nel regolare il procedimento disciplinare, preveda che le giustificazioni si riterranno accolte qualora il datore di lavoro non assuma un provvedimento disciplinare entro un certo termine" (Sez. L, Sentenza n. 11087 del 26/05/2005).

Ancora, non assume rilievo in senso contrario la lettera, ricevuta datata 23 gennaio 2009 (doc. 22; e doc. 8 fasc. I grado appellante, da cui risulta che la lettera sarebbe stata sottoscritta dalla lavoratrice in data 23.1.2009, ma spedita il 27.1.2009) con cui la società, dopo aver contestato altre rivendicazioni in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro contenute in una lettera della lavoratrice datata 24 dicembre 2008, dichiarava di ritenere non fondate le giustificazioni e chiedeva idonea prova dell'avvenuta visita medica in data 23 dicembre 2009. Rispondeva la lavoratrice con raccomandata inviata il 29 gennaio, presentando giustificazioni aggiuntive. Rileva la Corte che l'eventuale supplemento d'istruttoria che il datore di lavoro avesse ritenuto necessario, avrebbe dovuto comportare, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 cit., la *comunicazione scritta al lavoratore interessato* della proroga del termine a 30 giorni, comunicazione che, viceversa, il datore di lavoro non ha effettuato.

Ne consegue la illegittimità del licenziamento, intimato quando al datore di lavoro era ormai precluso l'esercizio del potere disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale.

Il numero delle mensilità indicate dal primo giudice ai fini della determinazione risarcimento del danno appare congruo e la sentenza appellata deve dunque essere confermata, sia pure con diversa motivazione.

Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate come da dispositivo in ragione delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM 142/10 .

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1612/2010 e condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in € 930,00 oltre accessori di legge.

Milano, 18 aprile 2013

Angiola Sbordone presidente

Laura Trogni cons. estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Reso pubblico mediante deposito in Cancelleria
OGGI 29 MAG. 2013